



Città di Chioggia Città d'arte

Ufficio proponente Legale

DETERMINAZIONE N. 1885 DEL 13/10/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA C. 2 SRL PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO-II SEZ. N. 1137/2014. INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Carmelo Papa	IL DIRIGENTE Settore Urbanistica (Mohammad Talieh Noori) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 14/10/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 14/10/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che la società C. 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha promosso ricorso avanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Chioggia, acquisito al protocollo comunale con il n. 44464 in data 1/10/2014, per la riforma, previa sospensione, della sentenza del TAR Veneto - II Sez. n. 1137 del 4/08/2014 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l'annullamento del diniego alla domanda del permesso di costruire presentata con prot. n. 45851/2013;

ritenuto doveroso resistere avanti al Consiglio di Stato per la conferma della favorevole sentenza di primo grado;

ritenuto opportuno incaricare per la difesa l'avv. S. D. S. M. dello Studio Legale D. Associazione Professionale di Roma, che, fra i vari avvocati con i quali il Servizio Legale ha collaborato, ha dimostrato diligenza e puntualità nella gestione delle pratiche, tenendo costantemente informato il Servizio stesso sull'andamento del contenzioso e dando risultati soddisfacenti ed a costi contenuti, unitamente all'avvocato civico C. P. e con la collaborazione dell'avvocato civico D. P.;

vista la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse dell'avv. S. D. S. M. datata 2/10/2014, ed acquisita al protocollo comunale in data 6/10/2014 con il n. 44981;

visto il preventivo di spesa dalla stessa inviato, con nota prot. n. 44670 del 2/10/2014, per euro 3.500,00, al quale importo dovranno essere aggiunte le spese vive, I.V.A e C.P.A.;

vista la dichiarazione del responsabile del Servizio Legale in data 6/10/2014 relativamente alla congruità di tale somma;

acquisito in data 7/10/2014 il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dello Studio Legale D. di Roma;

ritenuto di aderire alle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti Basilicata – Potenza con la deliberazione n. 19 del 2009 – parere n. 8/2009 laddove chiarisce che l'incarico professionale di patrocinio legale è riconducibile al contratto d'opera intellettuale e resta escluso dall'ambito delle collaborazioni autonome, e come tale non soggetto né alla disciplina del D.Lgs. 163/2006, né alla disciplina del D.Lgs. n. 165/01;

dato atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 pur trattandosi di incarico di difensore e non di consulente conferito *intuitu personae* ex art. 2230 c.c. e per il quale non si può stabilire a priori la durata,

dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

visti gli artt. 107, 147 bis, 151 4° comma e 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

visto l'art. 43 lettera m) dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 18/04/2012, con il quale si stabilisce che spetta ai dirigenti la costituzione e la rappresentanza dell'Ente in giudizio a difesa dei propri atti e la sottoscrizione del relativo mandato *ad litem*;

visto il Regolamento comunale di Contabilità;

visti gli artt. 12 e 20 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto il decreto del sig. Sindaco n. 26 del 3/09/2014 avente ad oggetto "*Individuazioni di funzioni dirigenziali*";

espresso qui, dal sottoscritto dirigente del Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata, il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportati in calce, espressi dal Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del D.L. 1/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, e sue successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

- 1) di resistere in giudizio avanti al Consiglio di Stato nella causa promossa da C. 2 s.r.l. contro il Comune di Chioggia per la riforma della sentenza del TAR Veneto - II Sez. n. 1137 del 4/08/2014, per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) d'incaricare per la difesa in giudizio del Comune l'avvocato civico C. P. e l'avv. S. D. S. M. dello Studio Legale D. di Roma, via T. S. n. 55, con la collaborazione dell'avvocato civico D. P.;
- 3) d'impegnare la spesa di euro 5.000,00 al capitolo 125000 "Spese per liti" del Bilancio dell'esercizio 2014, in cui esiste l'occorrente disponibilità;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, attualmente, per le spese di difesa in giudizio, non si configurano altri oneri certi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- 5) di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Chioggia nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e sottosezione "Consulenti e Collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo;
- 6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
- 7)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 3552/2014

Li, 13/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE